



**FONDAZIONE**  
Cassa di Risparmio di Modena

# **STATUTO**

**Approvato dal Consiglio di Indirizzo in data 19 Dicembre 2014**

**Approvato dall'Autorità di Vigilanza in data 8 Gennaio 2015**



## Sommario

STATUTO DELLA FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI MODENA .....	5
Art. 1 - Costituzione e denominazione .....	5
Art. 2 - Sede .....	5
Art. 3 - Principi ispiratori .....	5
Art. 4 - Scopi .....	5
Art. 5 - Modalità e mezzi per il raggiungimento degli scopi istituzionali .....	6
Art. 6 - Patrimonio .....	6
Art. 7 - Organi della Fondazione .....	7
Art. 8 - Consiglio di indirizzo .....	7
Art. 9 - Nomina del Consiglio di indirizzo .....	8
Art. 10 - Poteri del Consiglio di indirizzo .....	9
Art. 11 - Riunioni del Consiglio di indirizzo .....	10
Art. 12 - Consiglio di amministrazione .....	10
Art. 13 - Riunioni del Consiglio di amministrazione .....	10
Art. 14 - Poteri del Consiglio di amministrazione .....	11
Art. 15 - Presidente .....	11
Art. 16 - Collegio dei Revisori .....	11
Art. 17 - Durata in carica .....	12
Art. 18 - Incompatibilità interna .....	12
Art. 19 - Incompatibilità esterna .....	12
Art. 20 - Residenza .....	13
Art. 21 - Conflitto di interessi .....	13
Art. 22 - Obbligo di comunicazione da parte dei componenti gli organi della Fondazione e da parte del Direttore generale .....	14
Art. 23 - Decadenza e sospensione dei componenti gli organi della Fondazione .....	14
Art. 24 - Direttore generale .....	15
Art. 25 - Compensi .....	15
Art. 26 - Bilancio .....	16
Art. 27 - Durata della Fondazione, scioglimento ed estinzione .....	16
Art. 28 - Entrata in vigore e pubblicazione .....	17



## **STATUTO DELLA FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI MODENA**

*La Fondazione Cassa di Risparmio di Modena, ispirandosi ad una cultura rispettosa della differenza di genere, riconosce la necessità di indicare anche nel linguaggio la presenza di entrambi i sessi nei propri organi statutari. Si segnala, dunque, che ogni carica, funzione, ruolo che sia indicato con il maschile generalizzato è da intendersi, tutte le volte, anche al femminile.*

### **Art. 1 - Costituzione e denominazione**

1. La Fondazione Cassa di Risparmio di Modena - di seguito anche Fondazione - ha personalità giuridica di diritto privato, senza fini di lucro, ed è dotata di piena autonomia statutaria e gestionale.
2. La Fondazione deriva dalla Cassa di Risparmio di Modena ed è la continuazione ideale dell'Ente Fondazione Cassa di Risparmio di Modena costituito ai sensi del D.Lgs. 20.11.1990 n. 356 e successive modifiche e integrazioni.
3. La Fondazione è disciplinata, oltre che dalle norme del presente Statuto, dal D.Lgs. 17.05.1999 e ss.mm.ii. e dal codice civile.

### **Art. 2 - Sede**

1. La Fondazione ha sede in Modena, via Emilia Centro, 283.

### **Art. 3 - Principi ispiratori**

1. La Fondazione, nel perseguire i propri fini istituzionali, si ispira ai principi di solidarietà, sussidiarietà, legalità, imparzialità e uguaglianza.
2. Nel suo operare segue regole di efficienza, di trasparenza nel rispetto della riservatezza, di cortesia e disponibilità; usa un linguaggio semplice e chiaro.

### **Art. 4 - Scopi**

1. La Fondazione persegue esclusivamente scopi di utilità e solidarietà sociale e di promozione dello sviluppo economico, sociale, culturale, scientifico, umano, etico e civile.  
La Fondazione promuove e sostiene la ricerca scientifica e tecnologica, promuove e sostiene la valorizzazione dell'arte, delle attività e dei beni culturali e ambientali, promuove e sostiene le attività di rilevante valore sociale e umano, nell'ambito dei settori ammessi dall'art. 1. co.1, lett. c-bis del D.Lgs. 153/99 e ss.mm., nel rispetto di una equilibrata destinazione delle risorse, privilegiando i settori a maggiore rilevanza sociale.
2. In relazione al perseguimento dei propri fini, alla Fondazione si applica quanto disposto dall'art. 15 della L. 11.08.1991 n. 266 e successive modifiche e integrazioni.
3. L'ambito di operatività della Fondazione è riferito prevalentemente al territorio della provincia di Modena.

## **Art. 5 - Modalità e mezzi per il raggiungimento degli scopi istituzionali**

1. La Fondazione con proprio regolamento interno determina, in via generale, le modalità e i criteri secondo cui dovranno essere realizzati i propri fini statutari. Particolare attenzione è riservata alle modalità di individuazione e di selezione dei progetti e delle iniziative da finanziare, per assicurare la piena trasparenza delle motivazioni delle scelte, l'efficienza nell'impiego delle risorse e l'efficacia nel conseguimento degli obiettivi.
2. La Fondazione potrà raccordare la propria attività con quella di altri enti aventi analoghe finalità, anche attraverso la partecipazione a istituzioni ed a organismi di coordinamento regionali, nazionali ed internazionali.
3. La Fondazione opera attraverso la definizione di programmi e progetti pluriennali di intervento che non perseguono fini di lucro, da realizzare direttamente o anche in collaborazione con altri soggetti, pubblici o privati, interessati.
4. La Fondazione, per perseguire i propri fini, può compiere tutte le operazioni finanziarie, commerciali, immobiliari e mobiliari necessarie ed opportune, anche esercitando, direttamente o attraverso Società e/o Enti controllati, imprese operanti in via esclusiva per la diretta realizzazione degli scopi statutari, secondo quanto disposto dagli artt. 3, 6 e 9, comma 3, del DLgs. 17/05/1999 n. 153 e successive modifiche e integrazioni. Può inoltre detenere altre partecipazioni nei limiti delle norme vigenti.
5. La Fondazione non può esercitare funzioni creditizie; è esclusa altresì qualsiasi forma di finanziamento, di erogazione o, comunque, di sovvenzione diretti o indiretti ad enti con fini di lucro o in favore di imprese di qualsiasi natura, con eccezione delle imprese strumentali, delle cooperative che operano nel settore dello spettacolo, dell'informazione e del tempo libero, delle imprese sociali e delle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991 n. 381 e successive modifiche e integrazioni.
6. La Fondazione può assumere, in seguito a disposizioni testamentarie e donazioni, la gestione di patrimoni finalizzati dal testatore o dal donante a specifiche destinazioni culturali e sociali nei settori di intervento.

## **Art. 6 - Patrimonio**

1. Il patrimonio della Fondazione è costituito dal patrimonio dell'Ente Cassa di Risparmio di Modena esistente al momento della trasformazione in fondazione di diritto privato e si incrementa di regola per effetto di:
  - a) accantonamenti alla riserva obbligatoria stabilita dall'Autorità di Vigilanza ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. c), D.Lgs. 17.05.1999 n. 153 e successive modifiche e integrazioni;
  - b) eventuali accantonamenti o riserve facoltativi, le cui modalità di istituzione siano previste da apposito regolamento interno da sottoporre all'Autorità di Vigilanza che dovrà indicare le specifiche finalità ed i criteri di determinazione degli accantonamenti e delle riserve, sulla base di principi di sana e prudente gestione e senza pregiudizio dell'effettiva tutela degli interessi contemplati nel presente Statuto;
  - c) eventuali plusvalenze relative alla partecipazione nella società bancaria conferitaria nei limiti previsti dall'art. 9, comma 4, del DLgs. 17.05.1999 n. 153 e successive modifiche e integrazioni.
2. Il patrimonio della Fondazione è totalmente vincolato al perseguimento degli scopi statutari.

3. La Fondazione amministra e gestisce il proprio patrimonio operando secondo i principi di trasparenza e moralità e secondo criteri prudenziali di gestione del rischio, in modo da conservarne il valore ed ottenerne un'adeguata redditività.

4. La gestione del patrimonio potrà essere affidata a soggetti terzi abilitati ai sensi del D.Lgs. 24.02.1998 n. 58 e successive modifiche e integrazioni con deliberazione del Consiglio di amministrazione che effettuerà le scelte in base a criteri rispondenti all'esclusivo interesse della Fondazione.

5. La gestione del patrimonio non potrà essere affidata ad intermediari abilitati ai sensi del D.Lgs. 24.02.1998 n. 58 e successive modifiche e integrazioni nei quali ricoprano cariche o abbiano partecipazioni rilevanti i componenti degli organi della Fondazione, né potranno essere designati quali componenti degli organi della Fondazione gli amministratori, i direttori generali e i dipendenti del soggetto a cui sia affidata la gestione del patrimonio.

6. Qualora la gestione del patrimonio della Fondazione non sia affidata a intermediari abilitati ai sensi del D.Lgs. 24.02.1998 n. 58 e successive modifiche e integrazioni, essa dovrà essere svolta da strutture interne diverse e separate, sul piano organizzativo, da quelle che svolgono le altre attività della Fondazione.

7. La Fondazione destina il reddito secondo quanto previsto dall'art. 8, D.Lgs. 17.05.1999 n. 153 e successive modifiche e integrazioni.

#### **Art. 7 - Organi della Fondazione**

1. Sono organi della Fondazione:

- a) il Consiglio di indirizzo;
- b) il Consiglio di amministrazione;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio dei Revisori.

1.bis. Nella composizione dei propri organi, la Fondazione si attiene al principio dell'adeguata presenza di entrambi i generi.

#### **Art. 8 - Consiglio di indirizzo**

1. Il Consiglio di indirizzo è composto dal Presidente e da 19 membri, secondo quanto disposto dall' art. 4 comma 1 del D.Lgs. 17.05.1999 n. 153 e successive modifiche e integrazioni.

2. I consiglieri vengono nominati dal Consiglio di indirizzo in carica su designazione:

- a) 4 dall'Amministrazione comunale di Modena;
- b) 2 dall'Amministrazione provinciale di Modena;
- c) 1 dall'Amministrazione comunale di Sassuolo;
- d) 1 dall'Amministrazione comunale di Castelfranco Emilia;
- e) 1 dall'Amministrazione comunale di Pavullo nel Frignano;
- f) 2 dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura competente per l'ambito territoriale di operatività della Fondazione di cui all'art. 4, comma 3;

g) 3 dall'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, di cui uno scelto fra i professori ordinari delle discipline scientifiche, uno scelto fra i professori ordinari delle discipline economico-giuridiche e uno scelto fra i professori ordinari delle discipline umanistiche dei dipartimenti che hanno sede a Modena;

h) 2 dal Centro Servizi per il Volontariato, di cui all'art. 15 della L. 11.08.1991 n. 266 e successive modifiche e integrazioni, avente competenza per la provincia di Modena, d'intesa con il Forum Terzo Settore di Modena;

i) 1 dall'Arcidiocesi di Modena-Nonantola.

3. Tre vengono nominati per cooptazione da parte dello stesso Consiglio, anche se non residenti nella provincia di Modena, tra personalità di chiara e indiscussa fama, particolarmente esperti nelle materie di cui all'art. 4; al fine di assicurare l'equilibrata composizione del Consiglio di indirizzo, non potranno essere espressione degli Enti designanti.

4. La designazione non comporta rappresentanza degli enti e degli organismi dai quali proviene la designazione stessa.

4.bis. Nella designazione, gli enti e gli organismi di cui al comma 2 si attengono al principio dell'adeguata presenza di entrambi i generi.

5. I componenti del Consiglio di indirizzo debbono essere scelti fra persone rappresentative nelle attività riferite ai fini perseguiti dalla Fondazione con modalità di designazione e nomina ispirate a criteri oggettivi e trasparenti, improntati alla valorizzazione dei principi di onorabilità e di idoneità etica confacenti ad un ente senza scopo di lucro e previsti da normative di legge e regolamentari tempo per tempo vigenti per le cariche ricoperte nel settore bancario e finanziario nonché improntati alla valorizzazione dei requisiti di professionalità, di competenza e di esperienza, anche specifiche, adeguate ai compiti da svolgere.

6. Nell'eventualità di mancanza di uno dei detti requisiti, il consigliere è dichiarato decaduto dal Consiglio di indirizzo.

7. Il Consiglio di indirizzo è presieduto dal Presidente della Fondazione.

8. Il Presidente non ha diritto di voto.

## **Art. 9 - Nomina del Consiglio di indirizzo**

1. Tre mesi prima della scadenza del Consiglio di indirizzo, il Presidente della Fondazione invita con raccomandata R.R. i soggetti competenti a provvedere alle designazioni, indicando altresì il luogo, il giorno e l'ora della convocazione del nuovo Consiglio. Nella medesima comunicazione viene indicato il termine entro il quale deve pervenire la designazione al Presidente, almeno 20 gg. liberi prima della data dell'insediamento.

2. Entro 5 giorni dalla scadenza del termine fissato per le designazioni di cui al comma precedente, il Consiglio di indirizzo in carica, ricevute le designazioni dal Presidente, sotto la propria responsabilità, ne verifica la regolarità, accerta l'esistenza dei requisiti e l'assenza di cause di incompatibilità e di conflitti di interesse e procede alla nomina entro i successivi dieci giorni.

3. In caso di mancanza o impossibilità di funzionamento del Consiglio di indirizzo, provvede l'organo di controllo.

4. Il Consiglio si riunisce sulla base della convocazione di cui sopra, qualunque sia il numero dei consiglieri fino a quel momento nominati, purché non inferiore a dodici, sotto la presidenza del consigliere più anziano d'età.

5. Nella prima riunione il Consiglio di indirizzo provvede alla cooptazione dei componenti di cui al comma 3 dell'art. 8 e provvede altresì a convocare, entro e non oltre 10 giorni, il Consiglio per la nomina del Presidente della Fondazione, degli altri componenti del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei Revisori.

6. In deroga all'art. 8 il Consiglio è validamente costituito e funzionante con un numero inferiore di componenti, purché non minore di dodici, qualora uno o più soggetti competenti alla designazione non vi abbiano provveduto. Trascorsi 30 giorni dalla prima riunione del Consiglio, qualora permanga l'inadempienza da parte di un soggetto cui compete la designazione, nonostante il sollecito, nel frattempo, prontamente formulato dalla Fondazione, la nomina è demandata al nuovo Consiglio di indirizzo il quale vi provvede per cooptazione alla prima riunione utile.

7. I Consiglieri entrati in carica in corso di mandato scadono con l'intero Consiglio.

### **Art. 10 - Poteri del Consiglio di indirizzo**

1. Il Consiglio di indirizzo ha poteri di indirizzo e di controllo dell'attività del Consiglio di amministrazione.

2. Determina piani di interventi di durata almeno triennale nei settori di cui all'art. 4, nonché, entro il mese di ottobre, il documento previsionale degli interventi per l'anno successivo, su proposta del Consiglio di amministrazione e ne verifica con periodicità almeno semestrale l'attuazione.

3. Delibera inoltre:

a) sulla nomina del Presidente della Fondazione, scelto tra i propri membri;

b) sulla nomina dei membri del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei Revisori, designandone il Presidente;

c) sull'approvazione del bilancio e del documento programmatico previsionale;

d) sulle linee generali della gestione patrimoniale e della politica degli investimenti;

e) sulle modifiche statutarie;

f) sull'istituzione e la dismissione di imprese strumentali finalizzate alla esclusiva realizzazione degli scopi perseguiti dalla Fondazione nei settori di cui all'art. 4 e con le modalità previste dall'art. 5;

g) sui regolamenti di organizzazione e sui regolamenti disciplinanti le procedure per il perseguimento degli scopi della Fondazione secondo quanto disposto dall'art. 3, comma 4, del D.Lgs. 17.05.1999 n. 153 e successive modifiche e integrazioni;

h) sull'azione di responsabilità nei confronti dei membri del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei Revisori;

i) sulle trasformazioni e sulle fusioni, nonché sullo scioglimento e sulla messa in liquidazione della Fondazione;

l) sulla determinazione dei compensi per i componenti del Consiglio di amministrazione, sentito il Collegio dei Revisori, e per i componenti il Collegio dei Revisori.

## **Art. 11 - Riunioni del Consiglio di indirizzo**

1. Il Consiglio di indirizzo si riunisce, di regola, una volta ogni quattro mesi ed ogniqualvolta il Presidente lo ritenga necessario o gliene facciano richiesta per iscritto almeno 1/3 dei componenti del Consiglio di indirizzo o il Collegio dei Revisori. In caso di richiesta per iscritto, il Presidente convoca il Consiglio di indirizzo senza indugio e comunque non oltre i 5 gg. lavorativi successivi a quello di presentazione della richiesta.
2. Gli avvisi di convocazione contenenti l'elenco degli argomenti da trattare debbono essere spediti, con le modalità indicate nel Regolamento Generale per le attività della Fondazione, idonee ad accertare l'avvenuta ricezione, almeno dieci giorni prima della riunione al domicilio dei singoli componenti del Consiglio di indirizzo e del Collegio dei Revisori; in caso di urgenza, la convocazione avviene, con le modalità indicate nel Regolamento Generale per le attività della Fondazione, almeno un giorno prima.
3. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti in carica del Consiglio di indirizzo.
4. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti ad eccezione delle deliberazioni relative:
  - a) alla nomina del Presidente, che devono ottenere il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti in carica;
  - b) alla modifica dello Statuto,
  - c) allo scioglimento e liquidazione della Fondazione, che devono ottenere il voto favorevole della maggioranza dei 2/3 dei componenti in carica.
5. I verbali delle sedute del Consiglio di indirizzo sono redatti dal Segretario verbalizzante e sono firmati dal Presidente e dal Segretario verbalizzante stesso.
6. Le funzioni di Segretario verbalizzante possono essere attribuite anche a persona che non rivesta la carica di componente del Consiglio di indirizzo.

## **Art. 12 - Consiglio di amministrazione**

1. Il Consiglio di amministrazione è presieduto dal Presidente della Fondazione ed è composto da altri 6 membri nominati dal Consiglio di indirizzo.
2. I componenti del Consiglio di amministrazione partecipano, salvo diversa determinazione del Consiglio di indirizzo, senza diritto di voto alle sedute del Consiglio di indirizzo.
3. I componenti del Consiglio di amministrazione debbono essere scelti fra persone dotate di una comprovata esperienza nella gestione amministrativa o aziendale nei settori in cui la Fondazione ha competenza ad intervenire e devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti per i componenti il Consiglio di indirizzo di cui al precedente art. 8.

## **Art. 13 - Riunioni del Consiglio di amministrazione**

1. Il Consiglio di amministrazione si riunisce di regola una volta al mese e ogniqualvolta ne facciano richiesta al Presidente tre componenti del Consiglio di amministrazione e/o il Collegio dei Revisori.

2. I verbali delle sedute del Consiglio di amministrazione sono redatti dal Segretario verbalizzante e sono firmati dal Presidente e dal Segretario verbalizzante stesso.
3. Le funzioni di Segretario verbalizzante possono essere attribuite anche a persona che non rivesta la carica di componente del Consiglio di amministrazione.

#### **Art. 14 - Poteri del Consiglio di amministrazione**

1. Il Consiglio di amministrazione ha tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione nel rispetto dei programmi e degli atti di indirizzo deliberati dal Consiglio di indirizzo e nel rispetto del principio di economicità della gestione.
2. Il Consiglio di amministrazione nomina nella sua prima seduta il Vice Presidente.
3. Al Consiglio di amministrazione compete la nomina dei rappresentanti della Fondazione in società ed enti e del Direttore generale di cui all'art. 24. Il Consiglio di amministrazione può delegare al Presidente o ai suoi membri, singolarmente o riuniti in collegio, oppure al Direttore generale soltanto funzioni esecutive di proprie deliberazioni.

#### **Art. 15 - Presidente**

1. Al Presidente spettano compiti di impulso e di coordinamento degli organi da lui presieduti e di vigilanza sull'esecuzione delle deliberazioni dagli stessi assunte.
2. Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio; la rappresentanza legale ed il potere di firma spettano, in caso di sua assenza od impedimento, al Vice Presidente del Consiglio di amministrazione; in caso di assenza od impedimento di entrambi, al componente più anziano del Consiglio di amministrazione.
3. Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Presidente costituisce prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente medesimo o di chi, nell'ordine, avrebbe dovuto sostituirlo.
4. Fatto salvo quanto sopra previsto con riguardo alla rappresentanza legale ed al potere di firma, in caso di assenza o di impedimento del Presidente della Fondazione, egli è sostituito: a) nella presidenza del Consiglio di indirizzo dal consigliere più anziano del Consiglio di indirizzo non assente né impedito; b) nella presidenza del Consiglio di amministrazione dal Vice Presidente del Consiglio di amministrazione stesso e, nel caso di assenza o di impedimento anche di quest'ultimo, dal membro più anziano del Consiglio di amministrazione non assente né impedito.
5. In entrambi i casi è considerato più anziano il componente che fa parte dell'organo da maggior tempo e ininterrottamente e, in caso di nomina contemporanea, colui che è più anziano di età.

#### **Art. 16 - Collegio dei Revisori**

1. Il Collegio dei Revisori è l'organo di vigilanza della Fondazione.
2. Esso è composto da tre membri effettivi e due supplenti.
3. In caso di morte, di rinuncia o di decadenza di un revisore, subentrano i supplenti secondo la graduatoria formata in sede di elezione; in caso di parità subentra il più anziano di età.

4. I nuovi revisori restano in carica fino alla prossima riunione del Consiglio di indirizzo, il quale deve provvedere alla nomina dei revisori effettivi e supplenti necessari per l'integrazione del Collegio.

5. I revisori hanno le attribuzioni stabilite negli artt. 2403 e 2407 del Codice Civile, in quanto compatibili e debbono venire scelti tra gli iscritti nel Registro dei revisori contabili di cui al D.Lgs. 27.01.2010 n. 39 e successive modifiche e integrazioni.

6. Essi debbono intervenire alle riunioni del Consiglio di indirizzo e del Consiglio di amministrazione.

7. Il Collegio dei Revisori deve riunirsi almeno ogni 90 giorni; esso delibera a maggioranza assoluta. I verbali delle riunioni sono firmati dagli intervenuti.

8. Il Presidente del Collegio viene nominato dal Consiglio di indirizzo.

### **Art. 17 - Durata in carica**

1. I componenti del Consiglio di indirizzo, del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei Revisori restano in carica per cinque anni e possono essere confermati per una sola volta.

2. I componenti di detti organi scaduti rimangono nell'ufficio fino a che entrano in carica i loro successori.

3. I membri nominati in surrogazione di coloro che venissero a mancare per morte, dimissione o altre cause, restano in carica quanto avrebbero dovuto rimanervi i loro predecessori.

### **Art. 18 - Incompatibilità interna**

1. Nessun membro del Consiglio di indirizzo, del Consiglio di amministrazione, del Collegio dei Revisori può far parte di un altro organo della Fondazione, eccezion fatta per il Presidente il quale presiede sia il Consiglio di indirizzo, sia il Consiglio di amministrazione.

2. Nel caso di accettazione di una seconda carica, il nominato decade automaticamente dalla prima.

3. La funzione di Direttore generale è altresì incompatibile con la qualità di componente di qualunque organo della Fondazione.

### **Art. 19 - Incompatibilità esterna**

1. Salvo quanto disposto dall'art. 8 dello Statuto, non possono ricoprire la carica di componente degli organi della Fondazione:

I. coloro che ricoprono cariche politiche pubbliche (elettive o amministrative) europee, nazionali, regionali, provinciali e comunali;

I.bis. coloro che si candidano ad incarichi politici elettivi presso le istituzioni di cui al punto I;

I.ter. coloro sono cessati dalle cariche di cui al punto I da meno di 24 mesi;

II. coloro che ricoprono la carica di segretario di partito politico a livello europeo, nazionale, regionale, provinciale e comunale o ruolo a questo equiparabile, nonché

coloro che siano cessati da tali cariche da meno di 24 mesi;

III. coloro che ricoprono cariche amministrative, dirigenziali, di controllo, o sono in rapporto di lavoro subordinato e/o di collaborazione coordinata e continuativa:

a) negli enti e soggetti cui compete il potere di designazione dello stesso componente dell'organo di indirizzo della Fondazione;

b) negli enti e soggetti destinatari per legge di interventi e/o finanziamenti da parte della Fondazione;

c) nella società bancaria conferitaria;

d) in altre Fondazioni di origine bancaria.

IV. coloro che sono:

a) dipendenti in servizio della Fondazione;

b) dipendenti di Enti e/o Società controllati dalla Fondazione;

c) coniuge, convivente, parente od affine fino al secondo grado incluso dei membri degli organi o dei dipendenti della Fondazione o di società da essa controllate;

d) parti in una causa pendente contro la Fondazione.

2. Il Presidente e i componenti del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei Revisori, nonché il Direttore generale non possono ricoprire funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la società bancaria conferitaria o sue controllate o partecipate. I componenti del Consiglio di indirizzo non possono ricoprire funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la società bancaria conferitaria.

2.bis. Il Presidente e i componenti del Consiglio di indirizzo e di amministrazione e del Collegio dei Revisori, nonché il Direttore generale non possono assumere o esercitare cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo o funzioni di direzione di società concorrenti della società bancaria conferitaria o di società del suo gruppo.

3. Non possono essere nominati componenti degli organi della Fondazione coloro che non abbiano sottoscritto una dichiarazione di *impegno d'onore* a non candidarsi per incarichi politici elettivi e a non assumere incarichi politici amministrativi presso le istituzioni di cui al comma 1, punto I nell'anno successivo alla cessazione dalla carica.

## **Art. 20 - Residenza**

1. Almeno l'80% dei componenti del Consiglio di indirizzo nominati per designazione, il Presidente e tutti i componenti del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei Revisori debbono risultare, all'atto della nomina, residenti nella provincia di Modena da almeno tre anni.

## **Art. 21 - Conflitto di interessi**

1. Si ha conflitto di interessi quando la deliberazione coinvolge interessi, diretti o indiretti, di un componente dell'organo competente ad assumere la delibera.

2. Il conflitto di interessi comporta l'obbligo di astenersi dalla votazione. Si fa riferimento per quanto applicabili agli artt. 2373 e 2391 c.c.

3. Secondo quanto previsto dal D.M. 150/2004 i componenti degli organi delle fondazioni non possono essere destinatari di attività delle fondazioni stesse a loro diretto vantaggio,

salvi gli interventi destinati a soddisfare gli interessi, generali o collettivi, espressi dagli enti designanti.

### **Art. 22 - Obbligo di comunicazione da parte dei componenti gli organi della Fondazione e da parte del Direttore generale**

1. I componenti gli organi collegiali della Fondazione debbono operare nell'esclusivo interesse della Fondazione e debbono tempestivamente comunicare all'organo di appartenenza l'esistenza di situazioni di conflitto di interesse, di cause di decadenza o di sospensione e di cause di incompatibilità.

2. Il Direttore generale deve comunicare tempestivamente l'esistenza di una delle situazioni di cui al precedente comma al Consiglio di amministrazione.

### **Art. 23 - Decadenza e sospensione dei componenti gli organi della Fondazione**

1. Salvo quanto disposto dall'art. 9 dello Statuto, ogni organo collegiale verifica, su iniziativa del suo Presidente, la sussistenza dei requisiti necessari, delle eventuali incompatibilità e delle cause di sospensione o di decadenza dei componenti del Consiglio di indirizzo, del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei Revisori.

2. Le cause di incompatibilità e le situazioni di conflitto di interesse permanenti, sopravvenute alla costituzione dell'organo di appartenenza, si traducono in cause di sospensione e, qualora non siano rimosse entro trenta giorni dal loro verificarsi, si traducono in cause di decadenza.

3. Integrano cause di decadenza dei componenti del Consiglio di indirizzo, del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei Revisori:

a) la mancanza e il venir meno dei requisiti di onorabilità o di professionalità richiesti per la nomina;

b) l'assenza, per tre volte consecutive e senza motivo di legittimo impedimento, alle riunioni dell'organo di appartenenza o, nel caso dei Revisori, anche del Consiglio di indirizzo e del Consiglio di amministrazione;

c) l'aver tenuto comportamenti lesivi dell'immagine della Fondazione o, comunque, dannosi per essa;

d) l'aver partecipato a deliberazioni dell'organo di appartenenza in conflitto di interesse;

e) l'aver omesso di comunicare all'organo di appartenenza l'esistenza di un conflitto di interesse, oppure di una causa di incompatibilità o di sospensione.

4. La decadenza o la sospensione sono dichiarate dall'organo di appartenenza, su proposta del Presidente o di chi ne fa le veci nel caso che la decadenza o la sospensione riguardi il Presidente.

5. Per il Direttore generale, qualora si verificano le cause indicate alle lettere a), c) ed e) del comma 3 del presente articolo, il Consiglio di amministrazione adotta i conseguenti provvedimenti.

6. Il componente del Consiglio di indirizzo, del Consiglio di amministrazione, del Collegio dei Revisori che sia stato dichiarato decaduto non potrà più far parte, ad alcun titolo, di organi della Fondazione.

## **Art. 24 - Direttore generale**

1. Il Direttore generale:

- a) è il capo degli uffici e del personale della Fondazione di cui si avvale per lo svolgimento delle sue attribuzioni;
- b) partecipa alle riunioni del Consiglio di indirizzo e del Consiglio di amministrazione con funzioni istruttorie e consultive e può far inserire a verbale le proprie dichiarazioni;
- c) provvede ad istruire gli atti per le deliberazioni del Consiglio di indirizzo e del Consiglio di amministrazione ed esegue le deliberazioni stesse firmando la corrispondenza e gli atti relativi;
- d) compie ogni atto per il quale abbia avuto delega dal Consiglio di amministrazione.

2. Il Direttore generale è scelto fra persone di elevata qualificazione professionale con competenze specifiche nel campo gestionale ed amministrativo e deve aver maturato esperienza per almeno un triennio nell'ambito della libera professione o in posizioni di responsabilità presso enti pubblici o privati di dimensioni adeguate. Deve altresì essere in possesso dei requisiti di cui al comma 5 dell'art. 8 e non trovarsi nelle situazioni previste dall'art. 19, ad eccezione del 1 comma, punto IV lett a).

3. La scelta del Direttore generale è effettuata dal Consiglio di amministrazione che lo nomina, determinando il trattamento normativo ed economico, sentito il parere del Collegio dei Revisori, e la durata dell'incarico. Se per qualsiasi ragione la funzione della direzione rimane vacante, il Consiglio di amministrazione provvede senza indugio alla nomina di un nuovo Direttore generale.

4. Nei casi di assenza e/o di impedimento del Direttore generale nonché nelle more della nomina di cui al comma precedente, le funzioni sono attribuite al funzionario a tal fine incaricato, con delega scritta e delimitata, dal Consiglio di amministrazione, su proposta del Presidente.

4.bis. Il funzionario incaricato deve essere in possesso dei requisiti professionali di cui al comma 2 del presente articolo; deve altresì essere in possesso dei requisiti di cui al comma 5 dell'art. 8 e non trovarsi nelle situazioni previste dall'art. 19, ad eccezione del 1 comma, punto IV lett. a).

## **Art. 25 - Compensi**

1. Ai componenti il Consiglio di indirizzo spetta un gettone di presenza in relazione alla partecipazione alle riunioni dell'organo stesso nella misura fissata dal Consiglio di indirizzo, sentito il Collegio dei Revisori.

2. Ai componenti il Consiglio di amministrazione e il Collegio dei Revisori spetta una indennità di carica costituita da un compenso annuo fisso in rapporto alle funzioni svolte e da gettoni di presenza per la partecipazione alle riunioni degli organi collegiali della Fondazione. I compensi sono determinati dal Consiglio di indirizzo ai sensi dell'art 10 comma 3, punto l.

3. Ai componenti il Consiglio di indirizzo, il Consiglio di amministrazione ed il Collegio dei Revisori spetta il rimborso, anche in misura forfettaria, delle spese sostenute in ragione del loro incarico.

4. Ai sensi dell'art. 8, comma 3 D.Lgs. 17.05.1999 n. 153 e successive modifiche e integrazioni è fatto divieto alla Fondazione di distribuire o assegnare quote di utili, di

patrimonio, ovvero qualsiasi altra forma di utilità economica agli amministratori, ai fondatori e ai dipendenti.

### **Art. 26 - Bilancio**

1. L'esercizio si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. La Fondazione deve attenersi a quanto disposto dall'art. 9 del D.Lgs. 17.05.1999 n. 153 e successive modificazioni ed a quanto disposto con regolamento dall'Autorità di Vigilanza.
- 2 bis. La Fondazione in particolare:
  - deve tenere i libri e le scritture contabili previste dall'art. 2421 del Codice Civile e successive modificazioni se ed in quanto compatibili, intendendosi che il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee è sostituito dal libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di indirizzo; inoltre provvede a tenere le scritture contabili in conformità alle normative tempo per tempo vigenti;
  - deve tenere contabilità separate nel caso di istituzione di imprese strumentali.
3. Entro il 31 marzo di ogni anno, il Consiglio di amministrazione redige il progetto di bilancio consuntivo per l'esercizio precedente, dando separata e specifica evidenza nel bilancio degli impieghi effettuati e della redditività del patrimonio, e lo sottopone immediatamente e comunque almeno quindici giorni prima della riunione del Consiglio di indirizzo, al Collegio dei Revisori che predispone la propria relazione.
4. Entro il 30 aprile di ogni anno, il Consiglio di indirizzo, sentita la relazione del Collegio dei Revisori, approva il bilancio consuntivo costituito dai documenti previsti dall'art. 2423 del Codice Civile.
5. La Fondazione deve provvedere entro il mese di ottobre di ciascun anno, a valere per l'esercizio successivo, ad adottare un "documento programmatico previsionale" dell'attività relativa all'esercizio successivo.
6. Il bilancio e il documento programmatico previsionale dopo la loro approvazione vengono trasmessi all'Autorità di Vigilanza.

### **Art. 27 - Durata della Fondazione, scioglimento ed estinzione**

1. La Fondazione ha durata illimitata.
2. Essa tuttavia, oltre che nei casi e con le modalità previste dal D.Lgs. 17.05.1999 n. 153 e successive modifiche e integrazioni, può essere sciolta per deliberazione del Consiglio di indirizzo, approvata dall'Autorità di Vigilanza, nei casi di motivata opportunità.
3. Nell'ipotesi di scioglimento, la liquidazione avverrà con le modalità previste dall'art. 11, comma 7, D.Lgs. 17.05.1999 n. 153 e successive modifiche e integrazioni, e dalle norme del Libro Primo Titolo II Capo II, del Codice Civile e relative disposizioni di attuazione.
4. L'eventuale residuo patrimoniale risultante dal bilancio finale di liquidazione verrà attribuito, in conformità con la deliberazione del Consiglio di indirizzo approvata dall'Autorità di Vigilanza, ad enti che perseguono fini identici o analoghi a quelli della Fondazione operanti nel territorio della provincia di Modena.

## **Art. 28 - Entrata in vigore e pubblicazione**

1. Lo Statuto entra in vigore dalla data di comunicazione dell'approvazione da parte dell'Autorità di Vigilanza o, in mancanza di comunicazione, allo scadere del termine dal ricevimento della relativa documentazione secondo quanto stabilito dall'art. 10 D.Lgs. 17.05.1999 n. 153 e successive modifiche e integrazioni. Lo Statuto è pubblicato per giorni 30 all'Albo Pretorio del Comune di Modena e sul sito internet della Fondazione.
2. Dell'avvenuta pubblicazione viene data notizia sul sito internet della Fondazione e su almeno due quotidiani a diffusione regionale.